

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 27 maggio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Picca-pietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana Pag. 3402

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1969, n. 1311.

Modifiche all'art. 12 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 . Pag. 3403

1970

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300.

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Pag. 3404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. Pag. 3410

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1970.

Trattamento economico del personale non medico da assumere presso gli ospedali psichiatrici ed i centri di igiene mentale dipendenti dalle provincie e dagli altri enti pubblici determinato ai fini del concorso dello Stato alla relativa spesa Pag. 3412

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Tortora Pag. 3413

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Racale. Pag. 3414

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna Pag. 3415

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia Pag. 3416

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1970.

Ricostituzione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino Pag. 3416

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana: Approvazione del piano di zona del comune di Roccastrada Pag. 3417

Ministero della sanità: Autorizzazione all'istituto di cure marine di Tirrenia ad istituire un corso biennale di specializzazione in fisiokinesiterapia Pag. 3417

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Spostamento del periodo di svolgimento della « III Mostra delle forniture per ospedali, case di cura e comunità - Tecnospital » Pag. 3417

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 3417

Smarrimento di diplomi originali di laurea Pag. 3417

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di trentacinque società cooperative. Pag. 3417

Scioglimento di quarantuno società cooperative. Pag. 3418

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi Pag. 3419

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3419

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2368/69, n. 2388/69 e n. 2553/69 all'exportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce doganale ex 23.07 previsti: all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (Tabella A); all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (Tabella B) Pag. 3420

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso per esami a cento posti di consigliere di 3^a classe in prova Pag. 3421

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti Pag. 3429

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato Pag. 3429

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova, fra laureati in architettura, abilitati all'esercizio della professione Pag. 3430

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso l'erbario annesso all'istituto botanico dell'Università di Firenze Pag. 3430

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia annesso all'istituto di zoologia dell'Università di Firenze. Pag. 3430

Corte dei conti: Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova Pag. 3430

Ufficio medico provinciale di Latina: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina Pag. 3430

Ufficio medico provinciale di Vercelli: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli Pag. 3431

Ufficio veterinario provinciale di Treviso: Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Treviso Pag. 3431

Ufficio veterinario provinciale di Firenze: Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Prato Pag. 3432

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1970, n. 13.

Intervento straordinario a favore della provincia di Gorizia Pag. 3432

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

*Decreto presidenziale 21 marzo 1970
Registrato alla corte dei conti, addì 20 aprile 1970
registro n. 11 Difesa, foglio n. 275*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

VIGNALI Rolando nato il 24 novembre 1920, a Vigatto (Parma). — Comandante di distacco partigiano fatto segno a preponderante attacco nemico, affrontava il micidiale fuoco con coraggiosa determinazione e alta capacità sosten-

nendo a lungo l'urto avversario. Ripetutamente colpito, rifiutava l'assistenza dei commilitoni per non indebolire la difesa, inducendoli invece a perseverare nell'imparsi lotta, finché cadeva da prode, chino sulla sua arma. Fulgido esempio di eroismo e di amor patrio. — Località Luneto (Parma), 14 luglio 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BAUDINO Erio Angelo Edoardo nato il 3 settembre 1923 a Boves (Cuneo). — Giovanissimo ufficiale, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza, partecipava a numerose azioni con ardente fede negli ideali della libertà, sempre distinguendosi per ardimento, capacità combattiva e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro combattimento, ricevuto quale comandante di distacco il compito di difendere un delicato tratto dello schieramento partigiano, sosteneva impavido l'urto di preponderanti forze nemiche e, pur ferito gravemente, rimaneva al suo posto fino all'esaurimento delle forze. Catturato e tradotto in carcere veniva, dopo un sommario giudizio, condannato a morte. Avviandosi al patibolo cantando con i commilitoni l'inno di Mameli, cadeva eroicamente al grido di « Viva l'Italia libera ». — Cuneo, 12 dicembre 1943.

BONELLI Aldo Maria Giuseppe nato il 23 giugno 1927 a Fossano (Cuneo). — Studente appena sedicenne si dedicava, con il fervore della sua giovinezza, alla organizzazione della lotta per la libertà creando e dirigendo una stamperia, un giornale, un ufficio per i falsi e costituendo infine un reparto armato di coetanei che guidava in numerose brillanti azioni. Venuto a conoscenza che una motocicletta del suo reparto era stata confiscata dall'avversario, si portava con audace azione di sorpresa nel cortile della caserma nemica e acceso il motore, si eclissava, sotto lo stupito sguardo avversario, con il motomezzo stesso. Successivamente, catturato, resisteva a lusinghe e violenze confermando la piena consapevolezza delle sue azioni e dei suoi ideali. Condannato a morte, affrontava eroicamente il plotone di esecuzione rivolgendo parole di consolazione alla mamma. — Cuneo, settembre 1943 - 13 ottobre 1944.

MOLINARI Renato Attilio Umberto nato il 18 settembre 1910, a Novara. — Capitano degli alpini, entrava all'armistizio nella resistenza, partecipando con valore e ardimento a numerosi combattimenti. Catturato e deportato in Francia, riusciva audacemente ad evadere, riprendendo con rinnovato entusiasmo e più viva fede la lotta partigiana in territorio francese. Successivamente si trasferiva in Piemonte dove partecipava volontariamente a rischiose azioni partigiane. Nuovamente catturato e condannato a morte, affrontava la fucilazione con esemplare, stoica fermezza. — Rivoli (Piemonte), 10 marzo 1945.

ZOFFOLI Luigi, nato il 20 gennaio 1921 a Bologna. — Giovane universitario, assertore degli alti ideali di libertà, entrava volontario nella resistenza e partecipava a numerose azioni di lotta partigiana, comportandosi da valoroso. Caduto prigioniero durante un duro combattimento, veniva sottoposto a serrati interrogatori e atroci torture e condannato a morte. Posto al muro per la fucilazione, si poneva fieramente sullo ordine di « fuoco » si apriva in atto di suprema sfida la camicia sul petto. — Emilia Romagna, 2 giugno 1944 - 21 luglio 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BELTRANDO Giovanni Battista nato il 24 settembre 1920 a Sanfront (Cuneo). — Giovane ardito patriota, entrava fra i primi nella resistenza e partecipava a varie azioni dando ripetute prove di valore, capacità e spirito di sacrificio. Offertosi volontario in un duro combattimento, si batteva da prode, infliggendo sensibili perdite al nemico, finché mortalmente ferito, decedeva poco dopo inneggiando alla Patria. — Sampeyre (Cuneo), 28 - 29 luglio 1944.

BOCCA Franco, nato il 10 agosto 1922, a Graglia (Vercelli). — Aviere, entrava all'armistizio nella lotta di resistenza, distinguendosi per spirito di abnegazione e sprezzo del pericolo. Nel corso di un attacco avversario, pur affaticato per altro servizio svolto, si offriva volontario in una azione di ricognizione in sostituzione di altro commilitone. Nel coraggioso tentativo di penetrare nel dispositivo avversario, la sua pattuglia veniva sorpresa a causa della fitta nebbia da preponderanti forze nemiche. Immolava così dopo eroica difesa, la sua giovane vita. — Toetto di Roddi d'Alba (Cuneo), 2 novembre 1944.

CHIARELLO Bruno, nato il 17 ottobre 1923 a Treviso. — Vice comandante di formazione partigiana, partecipava a numerosi combattimenti, dando ripetute prove di coraggio, ca-

pacità e spirito di sacrificio. Volontario in un'azione di rinforzo ad un reparto partigiano che stava per essere sopraffatto da preponderanti forze avversarie, si lanciava all'attacco battendosi strenuamente ed infliggendo sensibili perdite al nemico. Rimasto ferito, non desisteva dal combattimento, finché, colpito a morte, cadeva gloriosamente con l'arma in pugno. — Veneto, 1° gennaio 1944 - 29 aprile 1945.

COLAMARINO Francesco nato il 21 ottobre 1924 in Alfedena (L'Aquila). — Comandante di squadra partigiana partecipava a numerose azioni di guerriglia, distinguendosi ripetutamente per valore, capacità e spirito di sacrificio. Offertosi volontario in un'azione di rinforzo ad una formazione partigiana che stava per essere sopraffatta da preponderanti forze avversarie, si lanciava sparando contro il nemico, ma nell'audace azione, colpito a morte, cadeva gloriosamente per gli ideali di libertà. — Ai gambero (Quinto di Treviso), 29 aprile 1945.

ZOFFOLI Virginio nato il 26 ottobre 1905, a Cervia (Ravenna). — Divenuto dopo l'armistizio uno dei più attivi organizzatori del movimento partigiano della zona, prendeva parte a numerose, audaci azioni che fruttavano un ingente bottino di armi e munizioni. Comandante di compagnia mitraglieri, sempre di esempio ai commilitoni, nel corso di strenui combattimenti protrattisi per sei giorni contro soverchianti forze nemiche, cadeva da eroe accanto alla sua mitragliatrice inneggiando alla libertà della Patria. — Monte Falterona (San Godenzo - Firenze), 16-19 aprile 1944.

CROCE

BARBERO Battista Domenico nato il 25 settembre 1921 a Villar San Costanzo (Cuneo). Graduato dell'Esercito, entrava subito dopo l'armistizio, nelle prime formazioni partigiane, partecipando a numerosi combattimenti. Offertosi volontario per arrestare le attaccanti forze nemiche, si batteva strenuamente, finché rimasto ferito, veniva barbaramente trucidato dal nemico. — Bellino (Val Varaita - Cuneo), 14 settembre 1944.

BOMBEN Amadio nato il 19 maggio 1922, a Pordenone. — Ardito e capace combattente e organizzatore di formazioni partigiane si offriva generosamente in un periodo particolarmente critico, di recarsi a procurare viveri per la sua unità. Scoperto e catturato dal nemico, uccideva nel tentativo di fuga, una sentinella, ma veniva a sua volta colpito a morte, immolando così la sua giovane esistenza per la libertà della Patria. — Giaias di Aviano, 23 dicembre 1944.

CORTELLAZZI Erminio nato il 24 marzo 1924, a Viadana (Mantova). — Comandante partigiano, partecipava a numerose azioni di guerriglia, comportandosi da valoroso. Catturato nel corso di un duro combattimento e sottoposto ad interrogatori e dure sevizie, manteneva contegno fiero ed esemplare finché veniva barbaramente trucidato. — Veneto, 1° maggio 1944 1° febbraio 1945.

(4345)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 settembre 1969, n. 1311.

Modifiche all'art. 12 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo 12 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, è sostituito dal seguente:

«L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metódica, accurata e minuziosa: tutte le parti dell'animale ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione e non possono essere asportate dai locali di macellazione prima che il veterinario abbia emesso il suo giudizio.

L'ispezione *post mortem* deve comprendere:

- 1) l'esame visivo dell'animale macellato;
- 2) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua;
- 3) le incisioni di organi e di linfonodi;
- 4) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore;
- 5) se del caso, analisi di laboratorio, specialmente batteriologiche.

Il veterinario ispettore deve esaminare particolarmente:

- a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di elementi eterogenei;
 - b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares, et parotidei) nonché le amigdale, isolando la lingua al punto di consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione;
 - c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes e parteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore;
 - d) il pericardio e il cuore: quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
 - e) diaframma;
 - f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonché i linfonodi periportalici (Lnn. portales);
 - g) il tubo gastro enterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales);
 - h) la milza;
 - i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica;
 - j) la pleura e il peritoneo;
 - k) gli organi genitali: nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente;
 - l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammari); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferes);
 - m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte.
- I linfonodi summenzionati devono sistematicamente essere isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili.

In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i sopra-sternali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. sternales profundi), i costo-cervicali (Lnn. costocervicales), i poplitei (Lnn. poplitei) e i precurali (Lnn. subliacei), gli ischiatici (Lnn. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales).

Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi.

Il veterinario ispettore deve inoltre effettuare sistematicamente:

A) la ricerca della eventuale presenza di cisticerchi:

a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza:

della lingua, la cui muscolatura deve eventualmente essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo;

dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea;

del cuore, che, oltre all'incisione di cui alla precedente lettera d) deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta;

dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore;

del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa;

delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili;

b) nei suini, in corrispondenza: delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, della parete addominale o degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe;

B) la ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante una incisione profonda della base del lobulo di Spigelio;

C) la ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale.

E' in facoltà del veterinario ispettore di avvalersi, ad integrazione della sopra specificata metodica di base, di ogni altra ricerca qualora lo ritenga necessario ai fini dell'emissione del giudizio sulla salubrità delle carni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI —
GAVA — SEDATI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 107. — CARUSO

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300.

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE

Art. 1.

(Libertà di opinione)

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Art. 2.

(Guardie giurate)

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

Art. 3.

(Personale di vigilanza)

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

Art. 4.

(Impianti audiovisivi)

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione in-

terna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5.

(Accertamenti sanitari)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 6.

(Visite personali di controllo)

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonchè, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.

(Sanzioni disciplinari)

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può es-

sere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 8.

(Divieto di indagini sulle opinioni)

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 9.

(Tutela della salute e dell'integrità fisica)

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10.

(Lavoratori studenti)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Art. 11.

(Attività culturali, ricreative e assistenziali)

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Art. 12.

(Istituti di patronato)

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Art. 13.

(Mansioni del lavoratore)

L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo ».

TITOLO II

DELLA LIBERTA' SINDACALE

Art. 14.

(Diritto di associazione e di attività sindacale)

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

Art. 15.

(Atti discriminatori)

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

Art. 16.

(Trattamenti economici collettivi discriminatori)

E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

Art. 17.

(Sindacati di comodo)

E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

Art. 18.

(Reintegrazione nel posto di lavoro)

Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE

Art. 19.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

Art. 20.

(Assemblea)

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

Art. 21.

(Referendum)

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di *referendum*, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del *referendum* possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

Art. 22.

(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

Art. 23.

(Permessi retribuiti)

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 24.

(Permessi non retribuiti)

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 25.

(Diritto di affissione)

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 26.

(Contributi sindacali)

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.

Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.

Art. 27.

(Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

Art. 28.

(Repressione della condotta antisindacale)

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento

denunziato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Art. 29.

(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.

Art. 30.

(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Art. 31.

(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali).

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integra-

zioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

Art. 32.

(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

TITOLO V

NORME SUL COLLOCAMENTO

Art. 33.

(Collocamento)

La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.

La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenza per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.

Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.

La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dello Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.

Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

Art. 34.

(Richieste nominative di manodopera)

A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 35.

(Campo di applicazione)

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'articolo 18 e del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

Art. 36.

(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

Art. 37.

(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

Art. 38.

(Disposizioni penali)

Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Art. 39.

(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)

L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

Art. 40.

(Abrogazione delle disposizioni contrastanti)

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Art. 41.

(Esenzioni fiscali)

Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN
— REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Tocai di S. Martino della Battaglia» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia», corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Tocai

di S. Martino della Battaglia» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1969, n. 54;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Tocai di S. Martino della Battaglia».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino «Tocai di S. Martino della Battaglia» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

SEDATI — MAGRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 17

*Disciplinare di produzione del vino
«Tocai di S. Martino della Battaglia»*

Art. 1.

Le denominazione di origine controllata «Tocai di S. Martino della Battaglia» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Tocai di S. Martino della Battaglia» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno «Tocai Friulano».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Tocai di S. Martino della Battaglia» comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato, Pozzolengo e Peschiera.

Tale zona è così delimitata:

partendo da quota 70 in prossimità del km. 267 della strada statale n. 11, la linea di delimitazione segue la riva sud del lago di Garda fino a «i Capuccini», ad ovest di Peschiera del Garda. Procede quindi verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per

C. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est di C. Gozzetto fino a giungere all'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud-ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C. Boschetti e C. Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100.

Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de « il Casino »; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, Moie, C.na Tese e a nord di Villa Arriga, giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km. 267 della strada statale n. 11.

E' inoltre da considerare zona di produzione del « Tocai di S. Martino della Battaglia » il territorio compreso nei confini qui appresso indicati:

partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano. Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada fino alla carrareccia che va in direzione di C.na Gerardi (quota 206), quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso C.na Gerardi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino in località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto superiore a quota 163. Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a C. Pulcra. Scende da C. Pulcra per il sentiero fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto M. Nuvolo e arriva a Le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di sopra e da Malocco di sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l'autostrada Serenissima in prossimità dell'ex Convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura collinare e pedecollinare di natura prevalentemente calcareo-argillosi, misti a buona parte di scheletro e similari.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie e coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio delle provincie di Brescia e Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo citrino, tendente al dorato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, abbastanza intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, con retrogusto tipicamente amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Tocai di S. Martino della Battaglia » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRI

(4891)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1970.

Trattamento economico del personale non medico da assumere presso gli ospedali psichiatrici ed i centri di igiene mentale dipendenti dalle provincie e dagli altri enti pubblici determinato ai fini del concorso dello Stato alla relativa spesa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica;

Vista la legge 14 febbraio 1904, n. 36, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

Visto l'art. 5 della citata legge n. 431, che prevede il concorso dello Stato nella spesa che dovranno sostenere

gli enti pubblici, da cui dipendono ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale, per adeguarsi al disposto delle norme predette;

Considerato, quindi, che la determinazione degli stipendi-tipo e delle altre indennità, di cui al quinto comma dell'art. 5 soprarichiamato, non ha valore di accordo sindacale ma è diretta unicamente a qualificare i limiti dell'apporto dello Stato nella copertura delle spese relative al personale;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1968, con il quale è stato stabilito il trattamento economico-tipo per il personale medico, in servizio e da assumere;

Considerato che occorre fissare i limiti del concorso dello Stato per gli oneri relativi al personale non medico da assumere presso tutte le istituzioni psichiatriche;

Sentite le competenti organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al personale non medico, da assumere presso gli ospedali psichiatrici ed i centri di igiene mentale, dipendenti dalle provincie e da altri enti pubblici, verrà attribuito, ai fini del concorso dello Stato nella copertura della spesa, uno stipendio annuo lordo pensionabile di L. 960.000, riferito alla qualifica più bassa.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto, lo stipendio-base minimo di cui al precedente art. 1 nonché quelli determinati, per tutte le qualifiche, sulla base di esso, verranno graduati partendo da una piattaforma stipendiale di L. 900.000, e ripartendo la differenza, fino a raggiungere l'importo di L. 960.000 in tre esercizi finanziari a partire dal 1970, nelle percentuali, rispettivamente del 35 % nel primo - pari a L. 21.000, del 35 % nel secondo - pari a L. 21.000, del 30 % nel terzo esercizio - pari a L. 18.000.

Art. 3.

Il trattamento economico del personale predetto verrà articolato come segue:

	Parametro
ausiliario di assistenza	100
infermiere psichiatrico	135
primo infermiere (o infermiere scelto o altra qualifica equipollente)	145
capo reparto (o capo-sala o capo padiglione o altra qualifica equipollente) . .	160
assistente sanitaria visitatrice	180
assistente sociale	200

I parametri previsti per la qualifica di infermiere concorrono a formare il rapporto quantitativo fissato dall'art. 2, quarto comma della legge n. 431.

Le modalità di avanzamento e i tempi a tal fine occorrenti sono quelli previsti dai regolamenti vigenti presso ciascuna delle istituzioni interessate dal presente decreto.

Art. 4.

Al personale sopraindicato verranno, inoltre, attribuiti scatti periodici biennali illimitati, nella misura del 3,50 % dello stipendio base della qualifica di appar-

tenenza, nonché le seguenti indennità, analogamente a quanto stabilito col decreto ministeriale 6 dicembre 1968 per il personale medico:

a) l'indennità integrativa speciale, nella misura fissata annualmente dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 maggio 1959, n. 324;

b) l'indennità ospedaliera di L. 60.000 annue;

c) l'indennità giornaliera di rischio pari a L. 300 per ogni effettiva presenza;

d) l'indennità notturna di L. 500 per ogni notte di servizio prestato.

Art. 5.

L'onere derivante dal presente decreto viene previsto per l'esercizio finanziario 1970, in misura non superiore a L. 3.000.000.000.

Detta spesa graverà sul capitolo 1140 dell'esercizio finanziario 1970 del Ministero della sanità e sarà ripartita con successivo provvedimento.

Roma, addì 5 gennaio 1970

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1970
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 344

(4771)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Tortora.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 luglio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litorale tirrenica sita nel comune di Tortora;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tortora (Cosenza);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Tortora, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè facente parte della fascia costiera — lunga circa 60 km. — limitata ad ovest dalla battaglia del mar Tirreno, si adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina dell'Appennino calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni dalla costa; brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i flutti del mar Tirreno, offrendo un paesaggio vario e mutevole; dalle zone che posseggono un carattere quasi caprese (S. Nicola Arcella e Praia a Mare) dove la costa, bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante vegetazione, mentre alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e torri costiere rendono più vivace ed umano l'aspetto spettacolare della natura;

Decreta:

La fascia litorale tirrenica sita nel territorio del comune di Tortora (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Cominciando da nord-ovest: confine regionale con la Basilicata sino alla sua intersezione con la strada nazionale Tirrenica inferiore. Indi una linea ideale distante 200 metri parallela alla suddetta strada sino a raggiungere la strada comunale Poiarelli. La strada comunale Poiarelli, il confine meridionale del mappale 315 (foglio n. 41 comune di Tortora), tratto della strada comunale Praia D'Aieta-Tortora sino allo sbocco in essa dalla strada vicinale Fiumara. Il mappale 234 (foglio n. 41) e parte del torrente Fiumicello sino ad incontrare il mappale 457 disposto lungo la sua sponda settentrionale. Il mappale 457 (foglio n. 41) dal quale, attraversato il torrente Fiumicello, si prende come confine il limite occidentale dei mappali 360 e 361 (foglio n. 41). Dal vertice meridionale del mappale 361, il confine col comune di Praia a Mare sino a raggiungere la sponda del mare. La battaglia del mare sino al confine con la Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Tortora provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza

Oggi, 8 del mese di luglio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14 in Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

« Fascia litorale tirrenica compresa fra il confine lucano ed il comune di Fuscaldo escluso ».

(Omissis).

Il territorio del comune di Tortora racchiuso nel seguente tracciato:

« Cominciando da nord-ovest: confine regionale con la Basilicata sino alla sua intersezione con la strada nazionale Tirrenica inferiore. Indi una linea ideale distante 200 metri parallela alla suddetta strada sino a raggiungere la strada comunale Poiarelli. La strada comunale Poiarelli, il confine meridionale del mappale 315 (foglio n. 41 comune di Tortora), tratto della strada comunale Praia d'Aieta-Tortora sino allo sbocco in essa dalla strada vicinale Fiumara. Il mappale 234 (foglio n. 41) e parte del torrente Fiumicello sino ad incontrare il mappale 457 disposto lungo la sua sponda settentrionale. Il mappale 457 (foglio n. 41) dal quale, attraversato il torrente Fiumicello, si prende come confine il limite occidentale dei mappali 360 e 361 (foglio n. 41). Dal vertice meridionale del mappale 361, il confine col comune di Praia a Mare sino a raggiungere la sponda del mare. La battaglia del mare sino al confine con la Basilicata », ha, per le suesposte ragioni, notevole interesse ambientale e paesistico. Dopo serena discussione, messa ai voti la suddetta proposta di vincolo, essa viene approvata all'unanimità. Il presidente constatata la maggioranza assoluta di assenti per il vincolo proposto, dichiara a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato il vincolo costiero in comune di Tortora secondo i suaccennati limiti.

(4916)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Racale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Racale;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Racale (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè degradando dolcemente verso il

mare — lungo il quale ha un fronte di 4 km quasi tutto roccioso tranne che in brevi tratti — offre invece nell'entroterra vaste distese di culture ad alto rendimento, oltre quelle tradizionali dell'olivo e della vite, venendo pertanto a costituire un quadro naturale d'incomparabile bellezza panoramicità importante anche per la Serra degli Specchi con il Monte Specchi ai cui piedi si trova la chiesa Madonna del Fiume del 1600;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Racale (Lecce) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

- a nord: con il territorio del comune di Taviano;
- a sud: con il territorio del comune di Alliste;
- a est: con il rimanente territorio del comune di Racale;
- a ovest: con il mare Ionio.

Poligonali:

Tratto A-B - Dal confine tra la marina di Racale e quella di Alliste prosegue lungo la via Beneficati sino ad incrociare Madonna del Fiume.

Tratto B-C - Dal precedente punto B segue per il cimitero del comune di Racale, attraversa la strada Racale-Torre Suda fino all'incrocio con la via Martini.

Tratto C-D - Dal punto C prosegue per la Masseria Lo Spina fino ad incontrare via Cafeli.

Tratto D-E - Dal punto D segue fino ad incontrare via Fica, prosegue per contrada vecchia fino alla contrada S. Marina, in corrispondenza del confine tra i comuni di Racale e Taviano.

Tratto E-F - Dal precedente punto E prosegue a cavallo del confine tra i comuni di Racale e Taviano fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Racale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

LIMONTI

Il Ministro per la marina mercantile

V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 19 settembre alle ore 10 in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la

commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente ordine del giorno diramato con raccomandata n. 189 del 10 settembre 1968:

RACALE - Vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(Omissis).

La commissione passa quindi a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

- a nord: con il territorio del comune di Taviano;
- a sud: con il territorio del comune di Alliste;
- a est: con il rimanente territorio del comune di Racale;
- a ovest: con il mare Ionio.

Poligonali:

Tratto A-B - Dal confine tra la Marina di Racale e quella di Alliste prosegue lungo la via Beneficati sino ad incrociare Madonna del Fiume.

Tratto B-C - Dal precedente punto B segue per il cimitero del comune di Racale, attraversa la strada Racale - Torre Suda fino all'incrocio con la via Martini.

Tratto C-D - Dal punto C prosegue per la Masseria Lo Spina fino ad incontrare via Cafeli.

Tratto D-E - Dal punto D segue fino ad incontrare via Fica, prosegue per contrada vecchia fino alla contrada S. Marina, in corrispondenza del confine fra i comuni di Racale e Taviano.

Tratto E-F - Dal precedente punto E prosegue a cavallo del confine tra i comuni di Racale e Taviano fino al mare.

(Omissis).

La commissione delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Racale, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(4917)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Vista la legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 sopracitato;

Vista la nota n. 230 del 4 marzo 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna comunica che il dott. Nicola Ronchi è direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione dell'Emilia Romagna;

Ritenuta la necessità di procedere, con ordinario provvedimento formale, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Nicola Ronchi, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione dell'Emilia Romagna, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

(4815)

Il Ministro: GIOLITTI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

**IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Vista la legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 sopracitato;

Vista la nota n. 2263 del 6 marzo 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dottor Otello Ottomano è direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Puglia;

Ritenuta la necessità di procedere, con ordinario provvedimento formale, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Otello Ottomano, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Puglia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

(4818)

Il Ministro: GIOLITTI

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1970.

Ricostituzione del consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, n. 666;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 1970, con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente italiano della moda;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1967, concernente la nomina del consiglio generale dell'ente per il triennio 4 gennaio 1967-3 gennaio 1970;

Visti i decreti ministeriali 21 marzo 1968 e 7 aprile 1969 concernenti la sostituzione di tre membri del suddetto consiglio generale;

Viste le designazioni delle amministrazioni, degli enti e delle categorie economiche rappresentate nel consiglio generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e per la durata di un triennio, il consiglio generale dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, è così costituito:

Della Casa comm. rag. Filippo, Gandini commendatore rag. Renzo, Magnoni dott. ing. Danilo, Nasi dottor Emanuele, Oberto avv. Gianni, Borello dott. Alberto, Di Gresy marchese Sandro, Ducrey Giordano conte dottor Ferruccio, Goehring on. rag. Giulio, Marzotto conte dott. Paolo, Pasini comm. Gian Carlo, Rivetti dott. Franco, Tabasso dott. Mario, Trolli gr. uff. Marco, Venturini amb. Antonio e Zegna di Monte Rubello conte ing. Aldo, in rappresentanza dell'assemblea generale dei soci dell'Ente italiano della moda;

Zampieri dott. Amedeo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ranzi gr. uff. dott. Giorgio e D'Andrea dott. Almerico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Fracassi dott. Armando, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Savorgnan dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Cerchio dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pastorini prof. Fausto, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Guglielminetti avv. Andrea, in rappresentanza del comune di Torino;

Ballarini comm. Armando, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Montero comm. Giuseppe e Fracassi dott. Maurizio, in rappresentanza degli industriali;

Maestrelli cav. Mino e Tesini comm. Aristide, in rappresentanza dei commercianti;

Virtù cav. Arcangelo, Sturla rag. Aldo, Carena commendatore Enrico e Puccio Agostino, in rappresentanza degli artigiani;

Barbera ing. Ferruccio, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Giacomelli Enzo, Gattinoni Anna, Petrucci Giovanni e Novaretti Franco, in rappresentanza dei prestatori d'opera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1970

Il Ministro: GAVA

(4914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Roccastrada

Con decreto provveditoriale n. 37527 in data 8 maggio 1970 sono stati approvati il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare ed il programma di fabbricazione del comune di Roccastrada, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4595)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'istituto di cure marine di Tirrenia ad istituire un corso biennale di specializzazione in fisiokinesiterapia.

Con decreto n. 300.10.I.AG.35/25-3720 in data 20 marzo 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto di cure marine di Tirrenia (Pisa) è autorizzato ad istituire un corso biennale di specializzazione in fisiokinesiterapia, riservato alle infermiere professionali ed alle assistenti sanitarie visitatrici, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(4591)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « III Mostra delle forniture per ospedali, case di cura e comunità - Tecnospital ».

L'Ente autonomo fiera internazionale di Genova ha comunicato che organizzerà la « III Mostra delle forniture per ospedali, case di cura e comunità - Tecnospital » dal 20 al 24 novembre 1970 anziché dal 27 maggio al 2 giugno 1970, come precedentemente programmato.

(4964)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Giuliana Nativi, nata a Sambuca Pistoiese (Pistoia) l'8 maggio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Bologna in data 2 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4665)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Guglielmo Palazzi, nato ad Avezzano il 28 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Modena il 9 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4655)

Il dott. Giuseppe Valenti, nato a Catania il 1° gennaio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Catania il 16 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4656)

Il dott. Giuseppe Santero, nato ad Acqui Terme (Alessandria) il 22 luglio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Genova il 5 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4657)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Italia », con sede in frazione Portici, Napoli, costituita per rogito Canfora in data 30 settembre 1960, repertorio 11933;

2) edilizia « Excelsior », con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 24 aprile 1958, rep. 1643;

3) edilizia « Maria Santissima Assunta », con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 9 luglio 1962, rep. 11108;

4) edilizia « San Carlo », con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 23 settembre 1963, rep. 54609;

5) edilizia « Rinascita atripaldese », con sede in Atripalda (Avellino), costituita per rogito Italia in data 21 dicembre 1963, rep. 24150;

6) di produzione e lavoro « Rinascita », con sede in Bagnoli Irpino, (Avellino), costituita per rogito Gagliardi in data 3 maggio 1961, rep. 3673;

7) agricola « Casalborese », con sede in Casalbore (Avellino), costituita per rogito Barricelli in data 6 giugno 1961, repertorio 14393/2215;

8) mista « S.C.A.S.A.S.A.M. », con sede in Montoro Superiore (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 26 ottobre 1953;

9) edilizia « Risorgimento », con sede in frazione Pontoromito-Nusco (Avellino), costituita per rogito Caputo in data 10 maggio 1964, rep. 177;

10) « Rinascita agricola », con sede in frazione Serra-Pratola Serra (Avellino), costituita per rogito Giannitti in data 29 maggio 1963, rep. 16440;

11) di consumo « Monteoliveto », con sede in Airola (Benevento), costituita per rogito Lamberti in data 21 luglio 1946, rep. 3386;

12) agricola « Progresso », con sede in Dugenta di Melizzano (Benevento), costituita per rogito Di Cerbo in data 21 settembre 1955, rep. 1269;

13) cooperativa agricola di miglioramento fondiario contrada S. Maria di Macchia, con sede in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 21 marzo 1960, rep. 8460/5366;

14) cooperativa agricola « San Libero - C.A.S.L. », con sede in Torrecuso, contrada S. Libero e Cappella (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 2 febbraio 1955, rep. 2494;

15) cooperativa edilizia « S. Vitaliano », con sede in Sparanise (Caserta), costituita per rogito D'Alessandro in data 30 ottobre 1963, rep. 92544;

16) edilizia « Iuxta Domus », con sede in Salerno, costituita per rogito Maranca in data 26 giugno 1955, rep. 29799;

17) edilizia « Aurelia », con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 16 gennaio 1956, rep. 7262;

18) edilizia « Ildebrando di Soana », già S. Matteo, con sede in Salerno, costituita per rogito Amato in data 30 giugno 1955, rep. 1490;

- 19) edilizia «Campidoglio», con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 19 maggio 1957, rep. 8630;
- 20) edilizia «Lalage», con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 11 febbraio 1958, rep. 10279;
- 21) edilizia «Camelia», con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 6 luglio 1959, rep. 17223;
- 22) edilizia «Doralice», con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 2 dicembre 1955, rep. 7190;
- 23) edilizia «La Gioiosa», con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 10 settembre 1959, rep. 18228;
- 24) edilizia «Mirasole», con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 25 gennaio 1955, rep. 6845 ;
- 25) edilizia «Tredici», con sede in Salerno, costituita per rogito Lomonaco in data 14 marzo 1963, rep. 43271;
- 26) «C.E.M. - Cooperativa esercenti macellai», con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 17 dicembre 1962, rep. 21724;
- 27) edilizia «Domus», con sede in Salerno, costituita per rogito Falvella in data 15 marzo 1948, rep. 33788;
- 28) edilizia «C.I.A.F. - Case fra impiegati amministrazione finanziaria», con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 14 giugno 1949, rep. 11721;
- 29) agricola «SS. Trinità», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agosto in data 19 novembre 1957, rep. 92856;
- 30) di produzione e lavoro «Tuscania», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agosto in data 24 luglio 1951, rep. 12835;
- 31) edilizia «San Vittorio», con sede in Pagani (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 14 gennaio 1965, repertorio 76610;
- 32) «Alta Valle del Sele», sezione Santomenna, con sede in Santomenna (Salerno), costituita per rogito Di Majo in data 12 aprile 1964;
- 33) «Valle del Sele», sezione Valva, con sede in Valva (Salerno), costituita per rogito Di Majo in data 1° marzo 1964;
- 34) edilizia «Casa Nostra», con sede in Sarno (Salerno), costituita per rogito Laudisio in data 10 aprile 1958;
- 35) edilizia «Elce», con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Morra in data 28 novembre 1962, rep. 9546.

(4596)

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

- 1) Cooperativa artigiana per la lavorazione cristalli e vetri stabilimento Cianchi, con sede in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 14 febbraio 1952, rep. 9121;
- 2) edificatrice «De Moichia», con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 3 aprile 1956, rep. 8544;
- 3) edificatrice «San Giusto», con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 27 dicembre 1954, rep. 7385;
- 4) «Agricola provinciale A.C.L.I. di Firenze», con sede in Firenze, costituita per rogito Basetti-Sani in data 30 dicembre 1951, rep. 296;
- 5) «Il progresso agricolo», con sede in Vico d'Elsa di Barberino Val d'Elsa (Firenze), costituita per rogito Tita in data 12 febbraio 1953, rep. 4555;
- 6) «Cappellino d'oro», cooperativa edificatrice tra lavoratori agricoli del comune di Calenzano, con sede in Calenzano (Firenze), costituita per rogito Lapo Lapi in data 27 ottobre 1962, rep. 111060;
- 7) «Calenzanese», con sede in Calenzano (Firenze), costituita per rogito Enriques Agnoletti in data 28 maggio 1963, rep. 3226;
- 8) «Michelangiolo Paoli», con sede in Campi Bisenzio, costituita per rogito Giovanni Giuliano Spighi in data 8 aprile 1951, rep. 25422;
- 9) edilizia «Amici dell'Africa», con sede in Fucecchio (Firenze), costituita per rogito Brissa in data 29 maggio 1950, rep. 6511;
- 10) cooperativa edificatrice «Valle Chiara», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 8 novembre 1963, rep. 35475;

- 11) cooperativa edificatrice «La Vittoria», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 11 febbraio 1964, rep. 35947;
- 12) cooperativa edificatrice «Senio», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 29 gennaio 1964, rep. 35891;
- 13) cooperativa edificatrice «Vergaio», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Bettini in data 21 febbraio 1964, rep. 35981;
- 14) edilizia «Girasole», con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 3 aprile 1965, rep. 39728;
- 15) edilizia «Saracino», con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 13 agosto 1958, rep. 7447 ;
- 16) edilizia «Saturnia Arezzo», con sede in Arezzo, costituita per rogito Gonnelli in data 13 dicembre 1963, rep. 26234;
- 17) edilizia «Mirella», con sede in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 5 febbraio 1959, rep. 18341;
- 18) «Patrignone agricola», con sede in Arezzo, costituita per rogito Gonnelli in data 17 maggio 1965, rep. 27814;
- 19) edilizia «Belvedere», con sede in Arezzo, costituita per rogito Basagni in data 3 febbraio 1962, rep. 4352;
- 20) edilizia «Casa Mia - fra mutilati ed invalidi di guerra», con sede in Anghiari (Arezzo), costituita per rogito Bartolomei in data 28 dicembre 1960, rep. 20524;
- 21) edilizia «Bibbienesi», con sede in Bibbiena (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 13 gennaio 1964, rep. 31249;
- 22) cooperativa agricola «Manzano», con sede in Cortona (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 31 marzo 1965, rep. 39601;
- 23) «Stalla sociale Valcerfone», con sede in Monterchi (Arezzo), costituita per rogito Bartolomei in data 28 ottobre 1964, rep. 25298;
- 24) Cooperativa agricola di Palazzolo, con sede in Monte S. Savino (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 9 gennaio 1963, rep. 25306;
- 25) edilizia «Risorgimento», con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 19 novembre 1963, rep. 30325;
- 26) «Italia - tra invalidi di guerra», con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Signorini in data 21 settembre 1962, rep. 17466;
- 27) edilizia «La Siderurgica», con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 18 febbraio 1963, rep. 25877;
- 28) edilizia «Le Ville», con sede in Terranova Bracciolini (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 27 settembre 1964, rep. 36091;
- 29) edilizia «Ex combattenti e reduci ferroviari», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 7 marzo 1964, rep. 16327;
- 30) edilizia «La Sonda», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 28 dicembre 1963, rep. 15590;
- 31) edilizia «Dipendenti Banca Nazionale del Lavoro», con sede in Grosseto, costituita per rogito Bonesi in data 23 marzo 1964, rep. 19086;
- 32) edilizia «Sant'Anna», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 7 novembre 1963, rep. 15087;
- 33) edilizia «John Kennedy», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 24 novembre 1963, rep. 15247;
- 34) edilizia «San Lorenzo», con sede in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 21 luglio 1958, rep. 19361;
- 35) edilizia «Victoria», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 26 gennaio 1964, rep. 15836;
- 36) edilizia «Contardo Ferrini», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 26 gennaio 1964, rep. 15835;
- 37) edilizia «San Gabriele», con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 17 novembre 1963, rep. 15174;
- 38) edilizia «Dipendenti E.N.A.O.L.I. - (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani)», con sede in Grosseto, costituita per rogito Bonesi in data 12 giugno 1964, rep. 19280;
- 39) Oleificio cooperativo grossetano tra assegnatari, con sede in Grosseto, località Vallerotana, costituita per rogito Casali-De Rosa in data 13 febbraio 1954, rep. 1199;
- 40) «La Casa Nuova - fra i dipendenti della Banca d'Italia di Grosseto», con sede in Grosseto, costituita per rogito Bonesi in data 6 dicembre 1963, rep. 18928;
- 41) edilizia «Risorgimento», con sede in Arcidosso (Grosseto), costituita per rogito Detti in data 23 febbraio 1963, repertorio 163.

(4597)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1970

Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	586,31
Franco svizzero	145,725
Corona danese	83,807
Corona norvegese	87,962
Corona svedese	121,01
Fiorino olandese	173,625
Franco belga	12,672
Franco francese	113,93
Lira sterlina	1511,775
Marco germanico	173,185
Scellino austriaco	24,291
Escudo portoghese	22,07
Peseta spagnola	9,027

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1970

Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	586,335
Franco svizzero	145,53
Corona danese	83,867
Corona norvegese	87,957
Corona svedese	121,052
Fiorino olandese	173,522
Franco belga	12,674
Franco francese	113,945
Lira sterlina	1512,275
Marco germanico	173,077
Scellino austriaco	24,289
Escudo portoghese	22,065
Peseta spagnola	9,032

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 26 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,95	628,95	628,90	628,95	628,93	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	586,40	586,15	586,25	586,30	585,80	586,40	586,25	586,30	586,40	586,40
Franco svizzero	145,70	145,85	145,89	145,92	145,70	145,83	145,91	145,92	145,82	145,85
Corona danese	83,60	83,88	83,95	83,935	83,80	83,90	83,90	83,935	83,91	83,92
Corona norvegese	88,01	87,97	87,98	88,01	87,80	88 —	88 —	88,01	88 —	88 —
Corona svedese	120,96	120,99	121,05	121,03	120,90	121 —	121,04	121,03	121 —	121,05
Fiorino olandese	173,36	173,30	173,45	173,41	173,35	173,35	173,385	173,41	173,33	173,30
Franco belga	12,66	12,67	12,6775	12,6740	12,665	12,66	12,673	12,6740	12,66	12,67
Franco francese	113,88	113,81	113,90	113,87	113,80	113,85	113,87	113,87	113,87	113,80
Lira sterlina	1509,95	1509,90	1510,80	1510,70	1509,50	1510,20	1510,60	1510,70	1510,20	1510 —
Marco germanico	172,97	173,10	173,19	173,15	172,95	172,95	173,12	173,15	172,98	173,10
Scellino austriaco	24,30	24,29	24,30	24,3020	24,25	24,29	24,3025	24,3020	24,29	24,30
Escudo portoghese	22,05	22,05	22,06	22,0460	22,10	22,04	22,05	22,0460	22,04	22,04
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,04	9,035	9 —	9,03	9,0325	9,035	9,03	9,03

Media dei titoli del 26 maggio 1970

Rendita 5 % 1935	89,10	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,375	» » » 5,50 % 1977	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,175	» » » 5,50 % 1978	99,375
» 5 % (Ricostruzione)	88,45	» » » 5,50 % 1979	99,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	82,325	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,75
» 5 % (Città di Trieste)	84,125	» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,575
» 5 % (Beni esteri)	79,925	» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,05	» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,15
» 5,50 % » » 1968-83	87,125	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,525
» 5,50 % » » 1969-84	91,55	» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,575	» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,75
» » » 5,50 % 1976	99,225		

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1970

Dollaro USA	628,94	Franco belga	12,673
Dollaro canadese	586,275	Franco francese	113,87
Franco svizzero	145,915	Lira sterlina	1510,65
Corona danese	83,917	Marco germanico	173,135
Corona norvegese	88,005	Scellino austriaco	24,302
Corona svedese	121,035	Escudo portoghese	22,048
Fiorino olandese	173,397	Peseta spagnola	9,034

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2368/69, n. 2388/69 e n. 2553/69 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce doganale ex 23.07 previsti:

- all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (Tabella A);
- all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA A

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci n.ri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A): - il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è: - - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % - - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % - - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % - - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % - - superiore al 65 %	0,377 0,944 1,698 2,264 2,831

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b.1.

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA B

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1): I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio: a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %: - ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %: - aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 % - bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 % - cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 % - ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %: - aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 30 % - bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	9,36 11,16 12,96 13,86 14,76

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

a) latte scremato in polvere.

b) farina di pesce e

c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazine (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(4549)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per esami
a cento posti di consigliere di 3° classe in prova**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, concorso attualmente in fase di svolgimento;

Valutato il sopravvenuto ulteriore fabbisogno effettivo di personale del predetto ruolo in relazione alle accertate esigenze del servizio e ritenuto in conseguenza di bandire un nuovo pubblico concorso nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti e sedi di servizio

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3° classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati a prestare servizio presso il Ministero della difesa in Roma (salvo eventuale assegnazione di una parte di essi presso gli enti di cui all'art. 1 - terzo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479).

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

- 1) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) Età non inferiore agli anni 18 (compiuti);
- 3) Età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;
- 4) Buona condotta morale e civile;
- 5) Sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
- 6) Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altro diploma di laurea di equipollente indirizzo (laurea in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze coloniali, in scienze economico-marittime, in scienze economiche e bancarie) rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;
- 7) Non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
- 8) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati civili delle carriere di concetto delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio prescritto al precedente n. 6 purché rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto (o equiparata) ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta - possibilmente a macchina - su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito, 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il 10 settembre 1970.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale di spedizione o pervenuta in tempo utile all'ufficio postale funzionante presso il Ministero. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dello aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anziché direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) la data e il luogo della sua nascita;
- b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);
- f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);
- g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni; ovvero, in caso diverso, g-bis) i servizi - siano, o meno, tuttora in atto - prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;
- h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinde da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. La omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccogliibilità, della domanda stessa e la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Così, dunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera e) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonché l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera g-bis) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonché la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi ente fra quelli indicati nel precedente art. 1;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda - Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso, giusta precedente art. 5, nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda, od anche dopo la presentazione di essa, non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma». In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dallo art. 12 - ultimo comma - della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto la

ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali, inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il perentorio termine di giorni 30 da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella B) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a consigliere di 3° classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1970
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 391

ALLEGATO N. 1

(Rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400.

N. B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico e cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Div. XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (prov. di . . .) il . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cento posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1970

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-bis) perchè (1-ter);

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (prov. di . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . .

di possedere il seguente titolo di studio (4) con specializzazione (5) rilasciato da (6) . . . nell'anno . . ., e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7-bis) . . . di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi ente fra quelli indicati nell'articolo 1 del bando di concorso;

di appartenere alla categoria de (9) . . .

di risiedere in (10) . . .

. . . li . . .

Firma (11)

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso:

(1-bis) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescindano nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-ter) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione delle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario legalmente riconosciuto) o comunque l'istituto di istruzione che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-bis) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva, è attualmente in servizio militare presso . . . non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto

a giudizio di leva, non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile» si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazione nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

«di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . presso . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'amministrazione della Difesa) con la qualifica di . . . della carriera . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo)»;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . al . . . presso . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . della carriera . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . (prima o seconda o terza . . . per gli impiegati non di ruolo)»;

e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . (indicare la causa).

(9) Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(11) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

(Rif. art. 2, primo comma, n. 3 del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del

territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera a);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6 lettera a) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55:

per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito,

1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

ALLEGATO N. 3

(Rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

(in numero di tre)

Diritto civile;

Diritto costituzionale ed amministrativo;

Economia politica e scienza delle finanze.

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA ORALE

Diritto costituzionale ed amministrativo;

Economia politica e scienza delle finanze;

Nozioni elementari di diritto penale;

Nozioni elementari di statistica;

Nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

Legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina ed Aeronautica, il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate nonché l'ordinamento della Difesa.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 4

(Rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo a riserva ed alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 30 e 31 possono esibire in luogo dei documenti ivi indicati un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i «profughi» (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1. *Insigniti di medaglia al valor militare*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2. *Invalidi di guerra* (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla

competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3. *Invalidi civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4. *Invalidi per servizio*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5. *Invalidi del lavoro*: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6. *Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare*;

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7. *Orfani dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8. *Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9. *Orfani dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10. *Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11. *Feriti in combattimento*: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli

ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12. *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13. *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale ai sensi della legge 20 marzo 1940 n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14. *Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15. *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro*:

documento di cui al precedente n. 2 o n. 3 o n. 4 o n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16. *Vedove non rimaritate dei caduti in guerra*;

Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17. *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare*;

Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18. *Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19. *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20. *Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21. *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25. Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26. Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27. Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonché i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29. Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30. Invalidi civili: certificato della Commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonché la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale

mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta Commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi soprasspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31. Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 5
(Rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI
UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere B) e C):*

1) estratto - non è ammesso il certificato - dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato allo estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato - di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti - con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerarsi ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autentica del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal Distretto militare competente se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3), dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:
relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, numero 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura e per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti - o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti;

Concorrenti - appartenenti alle stesse categorie - che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra;

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti - ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio - per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purché questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B e C del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai):

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A, n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico - secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A, n. 6), del presente allegato - recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri;

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A, n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A, n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: GUI

(4511)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414 sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio numero 319, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, è costituita come segue:

maggior generale chim. farm. s.p.e. Maggiorelli prof. Enzo, presidente;

Bellavita prof. Vito (docente universitario), membro; ten. col. chim. farm. s.p.e. Ruggieri prof. Ruggero (libero docente), membro;

ten. col. chim. farm. s.p.e. Alessandro prof. Antonino (libero docente), membro;

ten. col. chim. farm. s.p.e. Conti prof. Luigi, membro;

ten. col. chim. farm. s.p.e. Cicero dott. Leonardo, membro supplente;

direttore di sezione Cannella dott. Giovanni, segretario senza diritto al voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1970

Registro n. 11, foglio n. 331

(4510)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1969, registro n. 17 Difesa, foglio n. 72);

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1969, con il quale il numero dei posti del suddetto concorso è aumentato da tredici a diciotto (registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 68);

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1969, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969, registro n. 28 Difesa, foglio n. 157);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Zaffiro Gaetano	punti 432 —
2. Varcaccio Garofalo Giuseppe	» 431 —
3. Schioppo Enrico	» 430 —
4. Ruccia Nicola	» 423 —
5. Purri Marcello	» 419 —
6. Perna La Torre Elio	» 417 —
7. Uggento Roberto	» 412 —
8. Laurenzano Roberto	» 410 —
9. Gambassi Fabrizio	» 408,50
10. Intermite Pietro	» 408,25
11. Chianese Luigi	» 403 —
12. De Luca Sergio	» 397 —
13. Amabile Francesco	» 394 —
14. Zuddas Goffredo	» 393,50
15. Iovino Giuseppe	» 392 —
16. Buonanno Sergio	» 390 —
17. Jannicelli Franco	» 384 —
18. Zoppetto Salvatore (profugo)	» 383 —
19. Rao Angelo	» 383 —
20. Quercia Donato	» 368,50
21. Guggino Domenico	» 361 —
22. Salati Alfredo	» 358 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970

Registro n. 12 Difesa, foglio n. 159

(4559).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova, fra laureati in architettura, abilitati all'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1970, n. 220, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1970, registro n. 54 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 164, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in architettura abilitati all'esercizio della professione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Perilli dott. arch. Paolo, direttore centrale.

Membri:

Carbonara prof. dott. arch. Pasquale, titolare di cattedra nella facoltà di architettura di Roma;

Viale prof. dott. ing. Ugo, incaricato presso la facoltà di ingegneria di Roma;

Iannicelli ing. Dante, ispettore capo;

Cameli prof. dott. arch. Corrado, ispettore capo.

Segretario:

Trapazzo dott. Luigi, ispettore.

Roma, addì 24 aprile 1970

Il direttore generale: FIENGA

(4645)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso l'erbario annesso all'istituto botanico dell'Università di Firenze.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'erbario annesso all'istituto botanico della Università di Firenze, si svolgeranno presso l'istituto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze, con inizio il giorno 11 giugno p. v. alle ore 9.

(4973)

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia annesso all'istituto di zoologia dell'Università di Firenze.

Le prove scritte del concorso a due posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia annesso all'istituto di zoologia dell'Università di Firenze, si svolgeranno presso lo istituto di zoologia dell'Università di Firenze, con inizio il giorno 8 giugno p. v. alle ore 9.

(4974)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 27 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26, 27 e 28 novembre 1970, con inizio alle ore 8.

(4600)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3766 del 10 giugno 1969, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 aprile 1969;

Visto il successivo proprio decreto n. 6648 del 5 novembre 1969, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Cella Sergio	punti 65,876
2. D'Atino Domenico	» 58,522
3. Bellato Tonino	» 56,665
4. Sena Giovanni	» 55,160
5. Salvo Raffaele	» 55,070
6. Profazio Antonio	» 54,750
7. Sarubbi Vincenzo	» 52,488

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Latina, addì 5 maggio 1970

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3019 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 aprile 1969;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonché l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenze;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati del concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

- 1) Cella Sergio: condotta unica del comune di Ventotene;
- 2) D'Atino Domenico: condotta 2° del comune di Priverno;
- 3) Bellato Tonino: condotta unica del comune di Prossedi;
- 4) Sena Giovanni: condotta unica del comune di Rocca-secca dei Volsci;
- 5) Salvo Raffaele: condotta unica del comune di Aprilia.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 5 maggio 1970

Il medico provinciale: REALMUTO
(4652)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 721 in data 6 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 722 in data 6 febbraio 1970, con il quale il dott. Vito Zampaglione è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Bioglio;

Preso atto della lettera n. 917 in data 1° aprile 1970, con la quale il comune di Bioglio partecipa che il dott. Vito Zampaglione ha rinunciato alla nomina per la condotta di che trattasi;

Dato atto altresì, che il dott. Candido Dardano all'uopo interpellato, ha risposto negativamente per la nomina a medico condotto del comune di Bioglio;

Ritenuto che per effetto delle succitate rinunce occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Tonelli, nato a Brescia il 29 settembre 1934 è assegnato alla condotta medica del comune di Bioglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 21 aprile 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(4601)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Treviso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3241 del 20 febbraio 1970, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario comunale, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1968;

Visto che in sostituzione del dott. Guido Coletta, presidente della commissione, impossibilitato a partecipare, il Ministero della sanità ha designato il dott. Pietro Curione, già componente della stessa commissione;

Considerato, pertanto, la necessità di dover sostituire il dottor Pietro Curione, che deve essere nominato presidente della commissione;

Vista la nota della prefettura di Treviso con la quale il dott. Corrado Scivoletto è stato designato componente della commissione, giusta il disposto dell'art. 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Corrado Scivoletto, direttore di sezione dei ruoli del Ministero degli interni, è nominato componente della commissione di cui sopra in sostituzione del dott. Pietro Curione che viene nominato presidente della stessa in sostituzione del dott. Guido Coletta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Treviso, della prefettura e dei comuni interessati.

Treviso, addì 8 maggio 1970

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(4602)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Commissione giudicatrice del concorso al posto
di veterinario condotto del comune di Prato

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3073 del 21 luglio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Prato;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze n. 925 del 18 marzo 1970, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera d) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Firenze e dell'ordine dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di veterinario condotto del comune di Prato, è così costituita:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Lattaruolo dott. Antonio, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Firenze;

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;

Vivaldi dott. Piero, veterinario condotto del comune di Barberino Val d'Elsa.

Segretario:

Ceccotti dott. Sergio, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la commissione giudicatrice avrà la sua sede in Firenze, via Cavour, 82.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Prato.

Firenze, addì 30 aprile 1970

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(4650)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1970, n. 13.

Intervento straordinario a favore della provincia di Gorizia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 28 aprile 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo all'amministrazione provinciale di Gorizia per le gestioni speciali da essa amministrate negli esercizi 1967, 1968 e 1969.

La concessione del contributo è disposta con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il Capitolo 273 con la denominazione: « Contributo straordinario all'amministrazione provinciale di Gorizia per le gestioni speciali da essa amministrate negli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 e con lo stanziamento di lire 1 miliardo da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1969 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onere di lire 1 miliardo previsto dall'articolo 1 della presente legge fa carico al precitato capitolo 273.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 aprile 1970

BERZANTI

(4353)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore